

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	12/2/2015	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Prima adozione
REV.01	27/1/2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA	3
1. QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1. Ambito soggettivo di applicazione	4
1.2. Sanzioni.....	5
2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT.....	7
2.1 <i>Governance</i> e struttura organizzativa della Società.....	7
2.2 Finalità del Piano di FCT Holding S.p.A	7
2.3 Destinatari	8
2.4 Rapporti con il Modello Organizzativo	8
2.5 Procedura per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	8
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	9
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI.....	11
4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione	11
4.2 Fattispecie di reato rilevanti in FCT Holding S.p.A.....	12
4.3 Attività a rischio.....	12
5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	14
5.1 Regolamenti e direttive	14
5.2 Protocolli e procedure	14
5.3 Sistemi di controllo.....	15
5.4 Incompatibilità e inconfiribilità per l’incarico di amministratore	15
5.5 Vigilanza sulle Controllate	15
5.6 Misure di rotazione	15
5.7 Selezione del personale.....	16
6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT.....	17
6.1 Principi generali della trasparenza in FCT.....	17
6.2 Ruoli e responsabilità	17
6.3 Amministrazione trasparente.....	18
6.4 Accesso civico	19
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE	21
8. SANZIONI DISCIPLINARI.....	22
9. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”	22
10. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	23

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSA

Alla luce di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 la società Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A (di seguito anche “**FCT**” oppure “**Società**”) ha adottato il presente Piano per la prevenzione della corruzione e provvede annualmente al suo aggiornamento.

La legge e, in modo conforme, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 8/2015 hanno previsto la possibilità che il Piano per la prevenzione della corruzione contenesse al suo interno una sottosezione per la parte relativa agli adempimenti in materia di trasparenza (cd. Piano per la trasparenza e l’integrità). Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di seguito anche “**PNA 2016**” (Determina dell’Autorità nazionale anticorruzione del 3.8.2016) è stata chiarita ulteriormente l’opportunità di adottare un unico documento che tratti in modo congiunto la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Si precisa d’altronde che la disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – va considerata come parte essenziale dell’attività di prevenzione della corruzione.

Ciò premesso, la Società è dotata di un unico documento: *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* (di seguito anche “**Piano**” o “**PTPC**”).

Come previsto dalla normativa vigente, il presente Piano ha natura triennale per quanto riguarda la programmazione delle misure ma dovrà essere aggiornato dall’Amministratore Unico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche “**RPCT**”), entro il 31 gennaio di ogni anno.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un apposito Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

1.1. Ambito soggettivo di applicazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 8/2015 hanno meglio definito l'ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Le diverse tipologie di controllo sono state definite con chiarezza dal Testo unico sulle società partecipate (art. 2 del d.lgs. 175/2016).

Inoltre, il d.lgs. 97/2016 con lo scopo di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione inserisce, all'interno del d.lgs. 33/2013, un nuovo articolo, l'art. 2-*bis*, che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato.

Il suddetto articolo 2-*bis*, individua tre macro categorie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni (art. 2-*bis*, co. 1);
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo, associazioni, fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (art. 2-*bis*, co. 2);
- altre società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, co. 3).

Si possono dunque distinguere:

- gli enti c.d. "controllati", in cui la P.A. in qualunque sua forma, direttamente o indirettamente, esercita un effettivo controllo individuato con i criteri dell'art. 2359 co. 1 nn. 1 e 2 c.c. (si tratta dei casi in cui la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria);
- gli enti "meramente partecipati" o "partecipati non in controllo", in cui la presenza pubblica non è atta ad esercitare il predetto controllo, trattandosi di una partecipazione talvolta anche minimale.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" ed enti "a partecipazione pubblica non di controllo" non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

I primi sono a tutti gli effetti assimilati alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; I secondi, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013.

In particolare, gli enti "controllati" saranno tenuti alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico piano triennale per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

1.2. Sanzioni

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT

FCT può essere fatta rientrare nella categoria delle “società controllate” e, pertanto, si è dotata del presente Piano.

Inoltre, il Piano si coordina con quanto previsto dal Modello organizzativo già adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

2.1 Governance e struttura organizzativa della Società

In data 22 luglio 2015, la Società “FCT Holding S.r.l.” a Socio Unico Comune di Torino ha assunto la nuova forma giuridica di Società per Azioni sotto la denominazione “Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.” a Socio Unico Comune di Torino siglabile “FCT Holding S.p.a.”

FCT Holding S.p.a. ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare e gestire alcune partecipazioni in modo efficiente, efficace ed economico. È una società strumentale cosiddetta *in house* del Comune di Torino a totale capitale pubblico incedibile.

Il **sistema di governo** della Società Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A si basa sull'esistenza di:

- **Amministratore Unico**
- **Collegio sindacale**
- **Comitato di indirizzo**
- **Organismo di Vigilanza**

2.2 Finalità del Piano di FCT Holding S.p.A

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Società sta perseguendo. Esso è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Società, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l'indicazione delle aree di rischio;
- l'individuazione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la definizione delle modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione;
- l'individuazione delle modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l'accesso civico degli utenti anche alla luce delle novità in materia di accesso civico generalizzato.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.3 Destinatari

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche “**Destinatari**”):

- l’Amministratore Unico;
- i componenti del Collegio sindacale;
- il personale dipendente (attualmente consistente in un’unica persona) della Società;

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice Etico.

2.4 Rapporti con il Modello Organizzativo

Le Linee guida ANAC hanno precisato che – seguendo lo “spirito della normativa che è quello di prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici” – le società e gli enti controllati devono necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione.

Le stesse stabiliscono, inoltre, che “in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge 190 del 2012”.

In data 22 gennaio 2015 FCT ha adottato un Modello di organizzazione gestione e controllo che integra e completa le misure di prevenzione della corruzione.

2.5 Procedura per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il PTPC può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l’esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale dell’ente o (iii) di una rilevante modifica normativa.

In ogni caso, il Piano, sebbene di natura triennale riguardo alla programmazione delle misure, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

L’approvazione e le modifiche del Piano vengono effettuate dall’Amministratore Unico su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Piano (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa al Socio Unico e ai Destinatari (secondo quanto previsto nel punto. 2.3. del presente Piano).

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le informazioni relative alla nomina del RPCT devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- non esclusività della funzione (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Tenuto conto della particolare struttura organizzativa di FCT, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in FCT viene individuato nella **Dott.ssa Monica Gatto**, componente del Collegio sindacale, nominata con delibera dell'Amministratore Unico in data 16 dicembre 2015.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione spetta:

- Proporre l'aggiornamento del PTPC.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre, salvo proroghe) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice etico, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti all' Amministratore Unico e da pubblicare sul sito web (Sezione: Altri Contenuti-Anticorruzione).
- Garantire la formazione del personale che opera nei settori esposti al rischio di corruzione.
- Garantire la pubblicazione sul sito web della Società dei dati della stessa richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
- Verificare i flussi informativi provenienti dagli altri organi di controllo ovvero da soggetti terzi.

Per quanto riguarda la **responsabilità del RPCT**, essa sussiste:

- in caso di commissione, all'interno dell'ente, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012).
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012)

- alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza (cfr. paragrafo 1.2. del presente Piano).

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di “corruzione”, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale –, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Capo citato del codice penale contempla le seguenti fattispecie di reato:

- art. 314 (Peculato)
- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato)
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
- art. 317 (Concussione)
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari)
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- art. 321 (Pene per il corruttore)
- art. 322 (Istigazione alla corruzione)
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
- art. 323 (Abuso d'ufficio)
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)
- art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

4.2 Fattispecie di reato rilevanti in FCT Holding S.p.A

A seguito del “*self risk assessment*” effettuato principalmente attraverso l’analisi della documentazione della Società, tra le fattispecie sopra descritte, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 317 (Concussione);
- art. 318-320 (Corruzione per l’esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 323 (abuso d’ufficio);

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

Non sono, invece, ritenuti rilevanti per l’attività di FCT ulteriori fattispecie previste dal codice penale quali: **art. 325** (Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio); **art. 326** (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); **art. 328** (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione); **art. 331** (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità); **art. 334** (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro); **art. 335** (Violazione colposa della custodia di cose sottoposte a sequestro).

4.3 Attività a rischio

A fronte delle condotte elencate al paragrafo sub 4.2, e a seguito dell’analisi effettuata, possono essere considerate quali aree a rischio, all’interno della Società, le seguenti attività:

- Rapporti con: (i) la Città di Torino e altri enti territoriali; (ii) Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; (iii) pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; (iv) Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell’ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della P.A.;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o a similari;
- Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.);
- Predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizzatori da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni);
- Attività di acquisto dalla P.A., ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio;
- Gestione dell'attività commerciale con la P.A. e fase esecutiva a questa conseguente;
- Gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti deputati al controllo;
- Gestione del patrimonio immobiliare;
- Gestione partecipazioni aziendali;
- Gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati;
- Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali) nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale;
- Procedure per il conferimento degli incarichi professionali;
- Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza esterna;
- Gestione e archiviazione della documentazione aziendale;
- Gestione attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- Gestione e concessione di omaggi e spese di rappresentanza;
- Realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali;
- Selezione e assunzione del personale.

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente, collaboratore, fornitore e consulente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto
- Codice etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi
- Regolamento "indirizzi holding"

5.2 Protocolli e procedure

Oltre ai regolamenti interni già esistenti, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle procedure e prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PTPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si fa innanzitutto riferimento ai **Controlli Preventivi**, ai **Sistemi di controllo** e agli **Obblighi di informazione** in materia di prevenzione della corruzione delineati in seno al Modello di organizzazione, gestione e controllo (Sezione speciale A e B) di cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà valutare la corretta applicazione.

In secondo luogo, va dato atto che sono già esistenti o in via di attuazione in FCT talune procedure specifiche volte anche a contrastare il rischio di attività corruttive:

- Procedura ciclo attivo
- Procedura acquisti (ciclo passivo)
- Procedura tesoreria (incassi e pagamenti)
- Procedura redazione bilancio e bilancio consolidato
- Istruzioni operative – Assemblee di FCT
- Istruzioni operative – Assemblee partecipate di FCT
- Istruzioni operative – Comitato di indirizzo
- Istruzioni operative – protocollo
- Istruzioni operative – acquisizione servizi
- Istruzioni operative - acquisto vendita partecipazioni

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli incarichi per prestazione di lavoro autonomo occasionale
- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli accordi con i fornitori e con i consulenti

Saranno, inoltre, formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PTPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Particolare attenzione merita l’emanazione del nuovo codice appalti anch’esso improntato al contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti.

5.3 Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un’attività di *feed-back* all’organo di indirizzo politico;
- Verificare l’evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

5.4 Incompatibilità e inconfiribilità per l’incarico di amministratore

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento dell’incarico all’amministratore**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizione ostative (inconfiribilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

5.5 Vigilanza sulle Controllate

Nella sua qualità di “holding”, FCT svolge altresì un compito di **VIGILANZA SULLE CONTROLLATE** in materia di prevenzione della corruzione, che si estrinseca nella verifica dell’adozione, da parte delle società su cui esercita un controllo (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c.), di un Piano di prevenzione della corruzione e di tutte quelle misure a questo correlate (prevenzione della corruzione e rispetto della normativa in materia di trasparenza e integrità).

5.6 Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione e evidenziata anche dal PNA 2016 è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Tuttavia, il PNA 2016 precisa che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come FCT Holding S.p.a vista la presenza di un unico dipendente.

Sarà tuttavia necessario, da parte dell'Amministratore Unico e del Collegio sindacale, un controllo rafforzato sui processi più esposti al rischio di corruzione.

5.7 Selezione del personale

Per quanto compatibili, FCT adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alle norme di legge.

6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

6.1 Principi generali della trasparenza in FCT

In quanto società controllata, FCT è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione della **sezione “Amministrazione trasparente”** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico** come riformato dal d.lgs. 97/2016).

6.2 Ruoli e responsabilità

Il Responsabile per la trasparenza:

- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura assieme ai dirigenti responsabili dell'amministrazione la regolare attuazione dell'accesso civico;

Il Responsabile per la trasparenza che può identificarsi nel soggetto che svolge anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato con delibera dell'Organo gestorio.

Tale soggetto in FCT coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e viene individuato nella dott.ssa **Monica Gatto**, nominata con delibera dell'Amministratore Unico in data 16 dicembre 2015.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 come riformato dal d.lgs. 97/2016, prevede inoltre l'indicazione, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto d.lgs. 33/2013.

6.3 Amministrazione trasparente

FCT Holding S.p.A è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Amministrazione trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni richieste ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Piano sistematizza le seguenti attività:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione.
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013.
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

In particolare si individua nella persona di **Estela Strazimiri**, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet della Società.

La Società, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

Si attendono inoltre Linee guida specifiche in merito ad un corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza negli enti diversi dalla P.A.

b) Trasparenza e privacy

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

La Società, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3 co. 1 del Codice Privacy). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11 co. 1 lett. d) del Codice Privacy). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

6.4 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, FCT assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato o avente incarichi di natura occasionale, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del RPCT stesso.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

8. SANZIONI DISCIPLINARI

La L. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare previsto nel Modello organizzativo (Sezione Generale, par. 8) si applica anche alle violazioni del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

9. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In particolare, il RPCT, nello svolgimento della propria attività, si doterà di:

- i. una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 54 bis, d.lgs. 165/2001 (*whistleblowing* del dipendente);
- ii. un sistema per la verbalizzazione dell’attività e per la conseguente archiviazione, dal momento che la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.

Con particolare riferimento al fenomeno del c.d. “*whistleblowing*”, l’art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, **il pubblico dipendente che denuncia** all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, **non può essere sanzionato**, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’ANAC.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

10. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2017	<ul style="list-style-type: none">➤ Verifica e implementazione delle misure anticorruzione.➤ Verifica e implementazione delle procedure interne.➤ Coordinamento RPCT e OdV.➤ Verifica e implementazione della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web della Società.➤ Strutturazione del sistema di “accesso civico generalizzato”.➤ Predisposizione della relazione del RPCT.➤ Formazione specifica.
2018	<ul style="list-style-type: none">➤ Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione.➤ Verifica degli eventuali aggiornamenti normativi e regolamentari.➤ Valutazione in merito alle attività poste in essere nel corso dell’esercizio precedente in materia di trasparenza.➤ Verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito web dedicato alla trasparenza.➤ Valutazione dell’accessibilità del sistema.➤ Predisposizione della relazione del RPCT.➤ Formazione specifica.
2019	<ul style="list-style-type: none">➤ Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione.➤ Verifica degli eventuali aggiornamenti normativi e regolamentari.➤ Perfezionamento procedure attuate.➤ Valutazione triennale sulla trasparenza.➤ Predisposizione della relazione del RPCT.➤ Formazione specifica.